

«Le linee guida Anac non vincolano gli Ordini»

Le linee guida dell' Autorità Nazionale anticorruzione in materia di obbligo di pubblicazione di dati personali da parte di **Ordini professionali**, sia nazionali che territoriali, non hanno valore vincolante ma di mero indirizzo, e quindi non hanno portata cogente. A stabilirlo è una sentenza del Tar del Lazio, pronunciata in seguito al ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf aveva chiesto l' annullamento parziale, previa sospensione, della determinazione di Anac che prevedeva l' obbligatorietà per gli **ordini professionali** di pubblicare, per i titolari di incarichi, l' atto di nomina; il curriculum; i compensi e gli importi di viaggi di servizio; i dati relativi all' assunzione di altre cariche e altri dati personali. Secondo quanto stabilito da Anac, infatti, «le Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli **ordini professionali**, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni con l' organizzazione di tali soggetti». Il Cnf aveva sostenuto che gli **ordini professionali** non possono essere considerati destinatari degli obblighi di pubblicazione perchè «enti pubblici non economici a carattere associativo», non gravanti sulla spesa pubblica e che, in ogni caso, la fonte legislativa alla base del provvedimento di Anac è illegittima per eccesso di delegazione. Nella sentenza, il Tar ha richiamato un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, che ha precisato come le linee guida in questione «costituiscano un atto non regolamentare» e appaiano riconducibili al novero delle linee guida "non vincolanti". Lo stesso Consiglio di Stato ha precisato che «i destinatari possono discostarsi dalle linee guida, mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa». Il giudice amministrativo ha poi escluso «la portata immediatamente precettiva, dato che l' influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione» e dunque, «stante il ritenuto difetto di attualità della lesione e l' assenza di concreto pregiudizio e connesso interesse a ricorrere», ha stabilito l' annullamento della sentenza.



inammissibilità del ricorso del Cnf avverso le sole linee guida. Potrà, invece, essere successivamente impugnato solo l' eventuale «atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario». Tuttavia, nella sentenza, è stato chiarito come le linee guida Anac non abbiano portata immediatamente precettiva nei confronti del CNF, in assenza di un provvedimento attuativo e concreto. G. M. PREVEDEVANO L' OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI PER I TITOLARI DI INCARICHI. I GIUDICI AMMINISTRATIVI HANNO STABILITO CHE SI TRATTA DI LINEE DI INDIRIZZO NON COGENTI.